



Regione Lombardia

DECRETO N. 2837

Del 28/02/2023

Identificativo Atto n. 142

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Oggetto

PESTE SUINA AFRICANA – MISURE FINALIZZATE A RIDURRE IL RISCHIO DI
DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA NELLE POPOLAZIONI DI CINGHIALI

L'atto si compone di 14 pagine

di cui 8 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VETERINARIA

VISTI:

- il documento SANTE/7113/2015 "*Strategic approach to the management of African Swine Fever for the EU*";
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili – "*normativa in materia di sanità animale*", come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, che categorizza la Peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana;
- la Decisione di Esecuzione (UE) 2022/920 della Commissione del 13 giugno 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;
- il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante "*Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)*" convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, e, in particolare, l'articolo 1, comma 7;
- i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 del 11 gennaio 2022, n. 13359 del 27 maggio 2022 e n. 13672 del 01 giugno 2022 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a seguito di conferme di casi di Peste suina africana nei selvatici ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) 2020/687;
- il PRIU "Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Approvazione del Priu - «Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA Nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (sus scrofa) della Regione Lombardia per il triennio 2022/2025», ai sensi del decreto-legge n. 9 del 17 febbraio 2022 «Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana - PSA» convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022 n. 29." adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 6587 del 30.06.2022 e successive modifiche e integrazioni;
- l'Ordinanza 28 giugno 2022 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 4, concernente "*Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo*



Regione Lombardia

ed eradicazione della Peste suina africana". (GU Serie Generale n.153 del 02-07-2022);

- il piano "Peste Suina Africana - Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione 2023" inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed inviato dal Ministero della Salute alle Regioni con Nota prot. 0001324-17/01/2023-DGSAF-MDS-P, prevede, come misura cofinanziata, al fine di ridurre il rischio di diffusione della Peste Suina Africana nelle popolazioni di cinghiali, l'abbattimento nel raggio di 50 km dal confine dell'area infetta di femmine di cinghiale adulte o subadulte;

DATO ATTO che il documento WORKING DOCUMENT SANTE/2021/10502 "Guidelines for the Union co-funded programmes of eradication, control and surveillance of animal diseases and zoonoses for the years 2021-2022" stabilisce un valore di 100 euro massimo come contributo erogabile per l'abbattimento di femmine adulte e sub adulte di cinghiale nei 50 chilometri di raggio intorno alla zona infetta (zona di restrizione II per Peste Suina Africana);

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n.5026-22/02/2023-DGSAF-MDS-P del 22/02/2023 "Piano di sorveglianza ed eradicazione PSA 2023 – Cofinanziamento attività di abbattimento di femmine di cinghiale" in risposta alle richiesta di chiarimento di Regione Lombardia DG Welfare – UO Veterinaria prot. n. G1.2023.0004133 del 02/02/2023;

CONSIDERATO che:

- l'eventuale diffusione della malattia nei territori dell'Oltrepò pavese, confinanti con la zona di restrizione II per Peste Suina, aumenterebbe il rischio di ingresso della malattia nei territori della pianura padana dove vengono allevati più di 5 milioni di suini;
- il rischio sopra descritto determinerebbe un grave impatto sulla filiera suinicola con particolare riguardo al settore dell'export e danni diretti stimabili in circa 60 milioni di euro al mese (stima ASSICA);
- l'abbattimento di femmine adulte e sub-adulte di cinghiale nel raggio di 50 chilometri attorno alla zona di Restrizione II è una delle misure di prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana previste nel piano nazionale "Peste Suina Africana - Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione 2023";
- nel raggio di 50 chilometri attorno alla zona di Restrizione II ricade la quasi totalità del territorio della Provincia di Pavia e alcuni Comuni della provincia di Lodi (n. 3) e Milano (n. 2), posti ai margini dei 50 chilometri e ricadenti in unità gestionali differenti;
- il Ministero della Salute ha chiesto alle Regioni (Nota prot. 0001324-17/01/2023-



Regione Lombardia

DGSAF-MDS-P), di coordinarsi con le altre Amministrazioni competenti in materia ai fini della raccolta dei dati predisponendo apposite procedure per il rimborso delle spese sostenute, anche includendo le modalità per comprovare le stesse;

RITENUTO quindi prioritario definire azioni sanitarie aventi l'obiettivo di ridurre il rischio di diffusione della peste suina africana nelle popolazioni di cinghiali e di conseguenza limitare la possibilità che l'infezione si propaghi nelle zone lombarde della Pianura Padana ad altissima vocazione suinicola;

CONSIDERATO che le azioni finalizzate ad aumentare il numero di cinghiali abbattuti nell'area di 50 km attorno all'area infetta, sono coerenti con l'obiettivo sanitario sopra esposto;

PRESO ATTO di quanto è stato concordato e condiviso durante l'Unita di crisi regionale alla presenza del Tavolo tecnico per la gestione coordinata e integrata delle misure sanitarie di prevenzione della PSA di cui al DDUO 3994/2021 tenutosi in data 22 febbraio 2023, alla presenza anche degli Enti Gestori (verbale Protocollo G1.2023.0006866 del 23/02/2023);

RITENUTO alla luce di quanto sopra evidenziato e considerato:

- di stabilire, al fine di aumentare il numero di cinghiali abbattuti nell'area di 50 km attorno all'area infetta, un contributo:
 - di un importo massimo di 100 euro per ogni femmina di cinghiale adulta e subadulta abbattuta nei territori comunali dell'Oltrepò della provincia di Pavia (come definiti nell'Allegato A – Allegato 1);
 - di un importo massimo di 50 euro per ogni femmina di cinghiale adulta e subadulta abbattuta nei restanti territori comunali della provincia di Pavia (come definiti nell'Allegato A – Allegato 1);
- di approvare la procedura operativa di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, quale procedura concordata con le Amministrazioni competenti per l'erogazione del contributo per gli abbattimenti di femmine di cinghiale adulte e subadulte nei 50 chilometri attorno alla zona infetta da Peste Suina Africana;
- di riservare, in base all'attuale situazione epidemiologica, l'applicazione delle misure finalizzate a ridurre il rischio di diffusione della peste suina africana nelle popolazioni di cinghiali, di cui al presente provvedimento, ai Comuni della provincia di Pavia, così come dettagliati nell'allegato 1 del sopra richiamato Allegato A, ricadenti nel raggio di 50 chilometri dalla Zona di Restrizione II;
- di statuire che i Dipartimenti Veterinari e sicurezza degli alimenti di origine animale delle AA.TT.SS, per far fronte a tale impegno economico trovino la



Regione Lombardia

giusta copertura finanziaria nel Fondo funzioni non tariffabili (Funzione 23);

RITENUTO altresì di stabilire:

- che il contributo in parola sarà riconosciuto dai Dipartimenti Veterinari e sicurezza degli alimenti di origine animale delle AA.TT.SS lombarde agli Enti Gestori, in qualità di responsabili per la gestione dei cinghiali, secondo le modalità di cui all'Allegato A;
- che ciascun Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale delle AA.TT.SS. nella rendicontazione annuale delle risorse di cui sopra, dettagli le risorse finanziarie effettivamente erogate ai sensi del presente provvedimento;

RITENUTO infine di stabilire che il presente provvedimento è direttamente applicabile e resta in vigore fino al 31/12/2023 e potrà essere prorogato o modificato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e della diversa classificazione delle aree;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

RICHIAMATE:

- la DCR n. XI/64 del 10 luglio 2018 recante "*Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura*", che individua gli obiettivi programmatici della XI Legislatura in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
- il Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria (PRISPV 2019/2023), di cui alla DCR 522/2019;
- il Decreto n. 3994 del 24 marzo 2021 "*Nomina del tavolo tecnico per la gestione coordinata e integrata delle misure sanitarie di prevenzione della PSA (peste suina africana)*";
- il Decreto n. 2086 del 15/02/2023, recante Approvazione del documento "*Linee di indirizzo per la redazione del Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria, ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 – Anno 2023*";
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 – Sezione rischi corruttivi e trasparenza, di cui alla DGR n. 7858 del 31 gennaio 2023, che definisce la strategia regionale di prevenzione dei fenomeni corruttivi e gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;

VISTE:

- la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", che disciplina il Servizio Sanitario



Regione Lombardia

Regionale;

- la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 recante “*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. **prioritario** definire azioni sanitarie per ridurre il rischio di diffusione della peste suina africana nelle popolazioni di cinghiali e di conseguenza limitare la possibilità che l'infezione si propaghi nelle zone lombarde della Pianura Padana ad altissima vocazione suinicola e che le azioni finalizzate ad aumentare il numero di cinghiali abbattuti nell'area di 50 km attorno all'area infetta sono coerenti con tale obiettivo sanitario;
2. **di stabilire** alla luce di quanto sopra evidenziato e considerato, al fine di aumentare il numero di cinghiali abbattuti nell'area di 50 km attorno all'area infetta, un contributo:
 - di un importo massimo di 100 euro per ogni femmina di cinghiale adulta e subadulta abbattuta nei territori comunali dell'Oltrepò della provincia di Pavia (come definiti nell'Allegato A – Allegato 1);
 - di un importo massimo di 50 euro per ogni femmina di cinghiale adulta e subadulta abbattuta nei restanti territori comunali della provincia di Pavia (come definiti nell'Allegato A – Allegato 1);
3. **di approvare**, quindi, la procedura operativa di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, quale procedura operativa concordata con le Amministrazioni competenti per l'erogazione del contributo per gli abbattimenti di femmine di cinghiale adulte e subadulte nei 50 chilometri attorno alla zona infetta da Peste Suina Africana;
4. **di riservare**, in base all'attuale situazione epidemiologica, l'applicazione delle misure finalizzate a ridurre il rischio di diffusione della peste suina africana nelle popolazioni di cinghiali, di cui al presente provvedimento, ai Comuni della provincia di Pavia, così come dettagliati nell'allegato 1 del sopra richiamato Allegato A, ricadenti nel raggio di 50 chilometri dalla Zona di Restrizione II;
5. **di statuire** che I Dipartimenti Veterinari e sicurezza degli alimenti di origine animale delle AA.TT.SS per far fronte a tale impegno economico trovino la giusta copertura finanziaria nel Fondo funzioni non tariffabili (Funzione 23);



Regione Lombardia

6. **di stabilire** che il contributo in parola sarà riconosciuto dai Dipartimenti Veterinari e sicurezza degli alimenti di origine animale delle AA.TT.SS lombarde agli Enti Gestori, in qualità di responsabili per la gestione dei cinghiali, secondo le modalità di cui all'Allegato A;
7. **di prevedere** che ciascun Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale delle AA.TT.SS. nella rendicontazione annuale delle risorse di cui sopra, dettagli le risorse finanziarie effettivamente erogate ai sensi del presente provvedimento;
8. **di stabilire** che il presente provvedimento è direttamente applicabile e resta in vigore fino al 31/12/2023 e potrà essere prorogato o modificato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e della diversa classificazione delle aree;
9. **di dare** atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
10. **di attestare** che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. **di stabilire** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul Portale Istituzionale di Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE

MARCO FARIOLI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge